



Comune di Farra di Soligo
Regione del Veneto
Provincia di Treviso

P.I.

2° Piano degli Interventi (2021-2026)
art. 17 LR n°11/2004

elaborato P07

adottata DCC n° 46 del 30.11.2020
approvato DCC n° 18 del 08.04.2021

Aprile 2021

Relazione programmatica

Progettista:
GianLuca Trolese - urbanista

Sistema Informativo:
Gianluca Gallato - urbanista





RELAZIONE PROGRAMMATICA

Elaborato P07

1. PREMESSA.....	4
1.1 Priorità operative	5
1.2 Le motivazioni tecniche del piano operativo generale	7
1.3 Origini e motivazioni per la scelta.....	9
2. CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE.....	10
3. IL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI.....	11
3.1 Elaborati del secondo PI - 2021/2026.....	11
3.2 I contenuti del 2° Piano degli Interventi 2021/2026.....	12
3.3 Le previsioni del 2° Piano degli Interventi 2021/2026 definite nelle schede norma / aree progetto.....	15
3.4 Adeguamento alla LR. 14/2019 - RECRED.....	17
3.5 Verifica del dimensionamento del 2° Piano degli Interventi 2021/2026.....	18
4. PRIORITA' OPERATIVE, TEMPI E QUADRO ECONOMICO	19
5. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	21
5.1 Verifica di assoggettabilità a VAS del secondo PI.....	21
5.2 Valutazione di Compatibilità Idraulica "VCI" del secondo PI	21
5.3 Valutazione di Incidenza Ambientale "V.Inc.A" del secondo PI	22
5.4 Valutazione geologica/sismica del secondo PI	22



1. PREMESSA

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC). Esso permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni.

Il Consiglio Comunale del Comune di Farra di Soligo ha:

1. adottato il PAT con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 16.04.2009 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso il 28.09.2011 pubblicata nel BUR n.86 del 18.11.2011;
2. adottato il PATI del Quartier Del Piave con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.09.2011 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso e i comuni partecipanti il 27.03.2013 pubblicata nel BUR n.41 del 10.05.2013;
3. adottato il PAT variante 1 - recepimento LR. 14/2017 - con Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 20.12.2019 che è stato successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.06.2020;
4. adottato il primo PI (2014/19), di raccordo generale con la disciplina del PAT, con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 09.12.2014 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 07.04.2014;
5. adottato la variante n°1 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 12 del 27/04/2015, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2015;
6. adottato la variante n°2 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 37 del 05.10.2015, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2015;
7. adottato la variante n°3 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 13 del 31.03.2017 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.06.2017;
8. adottato la variante n°4 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 30 del 31.07.2017 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2017;
9. adottato la variante n°5 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 42 del 30.11.2017 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29.03.2018;
10. adottato la variante n°6 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 09 del 21.03.2019 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2020;



11. adottato la variante n°7 al primo PI (2014/19), con delibera di consiglio comunale n. 48 del 24.10.2019 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2020;

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 della LR. 11/2004 "Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6". Il decorso del termine quinquennale per il primo piano degli interventi (DCC. 07/2014) ricade ad aprile 2019; pertanto l'Amministrazione ha avviato il processo di redazione del secondo Piano degli Interventi, in attuazione alle scelte operate nel PAT e alle proposte derivanti dalla fase di concertazione.

Si evidenzia che l'operazione di precisazione delle scelte del PAT/PATI non deve essere intesa nella sua totalità in capo ad un unico PI, ma avviene selettivamente in più fasi successive, attraverso più PI che predispongono l'attuazione complessiva dello scenario di sviluppo.

In ogni caso il PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT/PATI e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT/PATI stesso.

1.1 Priorità operative

L'articolo 18 della LR.11/2004 prevede la redazione del Documento del Sindaco come prima fase della redazione del secondo PI.

Tale documento è stato presentato dall'Amministrazione in apposita seduta del Consiglio Comune n. 18 del 29.06.2020.

In tale documento vengono delineati sia i requisiti del Piano che i principali effetti attesi dalle azioni di piano. Di seguito vengono richiamate le linee di azione prevalenti che caratterizzeranno il secondo PI del prossimo quinquennio:

- ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;
- individuare le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano, periurbano e collinare;
- promuovere l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili;
- individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza;
- incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovere la qualità



- urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;
- promuovere il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;
 - valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico;
 - assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;
 - attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

I contenuti particolari e specifici trattati nel secondo Piano degli Interventi possono essere ricondotti ai seguenti ambiti e temi:

- analisi e catalogazione delle previsioni soggette ai termini di decadenza previste dall'art. 18 co. 7 della LR. 11/2004;
- monitoraggio del dimensionamento urbanistico generale del PRC;
- verifica dei vincoli preordinati all'esproprio relativamente le aree a servizi;
- recepimento degli interventi sulla viabilità, in rapporto al piano triennale delle opere pubbliche e ai piani sovraordinati;
- revisione puntuale della classificazione zonale del Piano;
- ricognizione delle "manifestazioni di interesse" presentate dai cittadini, laddove risultino coerenti con le previsioni del PAT, con i programmi dell'Amministrazione Comunale e i limiti di consumo di suolo, di nuovi ambiti di espansione, sia residenziali sia produttivi per rispondere alle esigenze del territorio;
- ricognizione delle "manifestazioni di interesse" presentate dai cittadini, e inserimento, laddove risultino coerenti con le previsioni del PAT e con i programmi dell'Amministrazione Comunale, di nuovi interventi puntuali per rispondere prioritariamente alle esigenze abitative dei nuclei familiari;
- recepire le indicazioni della variante 1 al PAT di recepimento della LR.14/2017;
- predisporre il Registro elettronico dei crediti edilizi RECRED cui art. 4 della LR. 14/2019 "Veneto 2050";
- ricognizione delle "manifestazioni di interesse" presentate per l'azzeramento o riduzione delle capacità edificatorie dei terreni ai sensi dell'art. 7 della LR. 4/2015;

- valorizzazione del territorio agricolo anche mediante il recepimento della disciplinare UNESCO cui DGR. 1507/2019 in particolare per gli ambiti di buffer-zone e core-zone;
- revisione e aggiornamento delle norme tecniche operative;
- recepimenti di eventuali accordi pubblico privati.

1.2 Le motivazioni tecniche del piano operativo generale

Con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza e gli operatori economici attraverso una concreta partecipazione alla formazione del Piano degli Interventi, il responsabile dell'ufficio Edilizia Privata - parallelamente - ha avviato l'iter per la raccolta di manifestazioni di interesse e successivamente "Avviso manifestazione di interesse per la proroga quinquennale di aree edificabili" cui prot. 19079 del 15/11/2019.

A seguito della pubblicazione dell'avviso per la proroga quinquennale di aree edificabili, la giunta comunale con propria deliberazione n. 33 del 28.04.2020 ha preso atto dell'assenza di richieste di proroga quinquennale di aree edificabili soggette a strumento urbanistico attuativo non approvato.

A seguito di dell'avvio della concertazione sono state analizzate 105 manifestazioni di interesse che sono state valutate sulla base della corrispondenza ai requisiti definiti dal PAT/PATI e al documento del sindaco.:




Figura n°1 – Mappatura delle manifestazioni di interesse



Le valutazioni delle manifestazioni sono state considerate anche le richieste presentate tra l'approvazione del primo PI (07.04.2014) ad oggi; le manifestazioni sono state suddivise per tematiche ovvero:

- ⇒ schedatura edifici agricoli non più funzionali;
- ⇒ individuazione di interventi puntuali;
- ⇒ ambiti soggetti a P.U.A.;
- ⇒ riclassificazione della zonizzazione urbanistica;
- ⇒ stralci di aree edificabili;
- ⇒ recepimento di accordi pubblico privati;
- ⇒ modifiche apparato normativo.

Tutte le manifestazioni di cui sopra sono state valutate oggettivamente rispetto al quadro delineato dal PAT/PATI e al progetto che il PI intende tradurre.

L'esame delle manifestazioni di interesse ha evidenziato un quadro delle esigenze e delle necessità della cittadinanza e delle imprese, utile a delineare le strategie della pianificazione.

L'assunzione di tali proposte, che presentavano un diverso livello di approfondimento, ha condotto, dopo una prima verifica e selezione effettuata in merito alla conformità delle stesse con il Piano strutturale e alla rispondenza degli obiettivi posti dall'Amministrazione, alla costruzione di tre grandi categorie cui corrispondere una proposta di traduzione operativa nel PI.

Le categorie possono così essere distinte:

1. le **proposte che rientrano nella gestione urbanistica ordinaria**, che possono così configurarsi:
 - adeguamento ai nuovi disposti normativi;
 - risposta a mutate esigenze;
 - correzione di meri errori cartografici.
2. le **proposte di "carattere sociale"**, riconducibili ad esigenze di edificazione per necessità familiari compatibili con gli indirizzi del piano strutturale;
3. le **proposte che si configurano come "aree di trasformazione"** della città.

Quest'ultima risulta la classe che, alla luce dei nuovi disposti gestionali introdotti dalla LR.11/2004, merita un maggiore approfondimento (per trasparenza e procedure) in merito alla valutazione effettuata per la trasformabilità delle proposte stesse.

Le aree di trasformazione urbanistica possono essere rappresentate da:

- a. **aree di trasformazione insediativa** caratterizzate dal completamento del disegno urbano esistente ovvero da trasformazioni del disegno stesso. Questa tipologia di aree è rappresentata, ad esempio, dalle aree dismesse, da aree sotto utilizzate destinate ad un nuovo disegno pubblico e privato dello spazio urbano;
- b. **aree a servizi non attuate**, ovvero le aree che il piano indicava con vincolo preordinato all'esproprio che diventano città pubblica e privata attraverso il principio perequativo;



- c. **aree che da agricole divengono urbane** poiché destinate ad ospitare nuovi insediamenti.

Nei capitoli seguenti verranno, pertanto, definiti i criteri di cui l'Amministrazione si è dotata per tale scelta.

1.3 Origini e motivazioni per la scelta

Le scelte operate per il Piano degli Interventi di Farra di Soligo derivano dalla cornice urbanistica definita del PAT/PATI e dalle direttive espresse dalla LR.11/2004.

- la scelta fondamentale del PAT è stata quella di incrementare l'offerta di aree edificabili e contemporaneamente riqualificare alcune aree attraverso interventi diretti al miglioramento della qualità urbana;
- di distribuire i nuovi volumi sulle parti del territorio nel rispetto dei limiti fisici alla nuova edificazione indicate dal PAT tenendo conto dei limiti dimensionali e della quantità di consumo di suolo disponibile e valutando la sostenibilità ambientale delle trasformazioni.



2. CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18 co.2 della LR.11/2004, l'adozione del PI è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

Il processo di consultazione, partecipazione e concertazione è stato organizzato attraverso incontri diretti ed indiretti, l'organizzazione di uno sportello informativo dedicato e la distribuzione capillare di una brochure informativa relativamente ai contenuti del piano, modalità di ascolto e le date degli incontri dedicato.

In sintesi i momenti del processo di consultazione e partecipazione sono:

- a. avviso pubblico circa le modalità di attuazione delle forme di partecipazione da parte dei soggetti interessati, con invito rivolto a chiunque fosse interessato a presentare contributi, manifestazioni di interesse o altro, il tutto finalizzato alla formazione del PI in oggetto;
- b. avviso pubblico per la presentazioni di manifestazione di interesse per la proroga quinquennale di aree edificabili;
- c. predisposizione di idonea modulistica, non vincolante, finalizzata ad agevolare i soggetti interessati alla presentazione delle manifestazioni di interesse;

Sulla scorta di quanto presentato, dibattuto e del materiale consegnato sotto forma documentale, non sono emersi significativi interventi tali da rendere necessaria l'integrazione o la modifica del documento programmatico preliminare, illustrato con DCC n°18 del 29.06.2020e ricadute negative derivabili dal PI e contributi specifici.



3. IL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI

Il primo passo per la redazione del secondo PI è la verifica dello stato di attuazione del PI vigente.

In primo luogo sono state verificate le aree soggette a decadenza quinquennale, per le quali era stato avviato specifico bando, la giunta comunale con propria deliberazione n. 33 del 28.04.2020 ha preso atto dell'assenza di richieste di proroga quinquennale di aree edificabili soggette a strumento urbanistico attuativo non approvato.

Sono stati recepiti le prescrizioni della variante 1 al PAT in recepimento della Legge sul consumo del suolo, le indicazioni del disciplinare UNESCO (in attesa che venga predisposta idonea variante al PAT/PATI) in particolare per gli ambiti di Core-zone e Buffer-zone, il quadro dei vincoli aggiornato (in particolare per le fasce di rispetto stradale e i decreti monumentali).

Rispetto al PAT/PATI sono state recepite le direttive e le prescrizioni contenute nelle tavole e nelle norme che potevano avere ripercussioni immediate sulla gestione delle trasformazioni. Queste indicazioni sono state tradotte in forma operativa e sono contenute nelle tavole P-01 "Vincoli e Tutele" in scala 1:5000, P-02 "Invarianti e Fragilità", P-02 e P-03 "Disciplina del suolo (scala 1:5.000-2.000)" dove sono individuate le trasformazioni attivate con il presente PI.

Le trasformazioni sono state verificate rispetto al dimensionamento per ATO del PAT, nel rispetto della quantità di consumo di suolo ammesso e del bilancio minimo di aree per servizi ; questa verifica è contenuta nell'elaborato P-08 "Verifica del dimensionamento e del consumo di suolo".

Il quadro che ne esce è una dotazione esistente sufficiente, complessivamente superiore allo standard di 30 m²/abitante previsti dal PAT come soglia minima e bilanciata attraverso l'analisi puntuali delle diverse categorie di standard (F1, F2, F3, F4) in corrispondenza a quelli minimi stabiliti dal DM.1444/1968.

Rimangono però previsioni di aree pubbliche non attuate, quasi tutte vincolate da tempo per le quali si è di volta in volta valutata l'opportunità di confermarle.

3.1 Elaborati del secondo Piano degli Interventi 2021/2026

Il secondo PI è composto dai seguenti elaborati che integra quanto già approvato con il primo PI e relative varianti, ovvero:

- Elaborato P-01: Vincoli e Tutele (scala 1:5.000);
- Elaborato P-02: Invarianti e Fragilità (scala 1:5.000);
- Elaborato P-03: Disciplina del suolo (scala 1:5.000);
- Elaborato P-04: Disciplina del suolo - zone significative (scala 1:2.000);
- Elaborato P-05: Registro Fondiario;
- Elaborato P-06: norme tecniche operative, NTO;
 - allegato A "schede norma";
 - allegato B "prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale";



- allegato C “Schedatura Annessi non più Funzionali al Fondo (ANF)”;
- allegato D “Beni Culturali di cui all’art.10 della LR 24/85, individuazione e classificazione degli interventi ammessi, Variante delle Schede normative ex PRG 1996”;
- Elaborato P-07: una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- Elaborato P-08: verifica del dimensionamento e del consumo del suolo;
- Elaborato P-09: valutazione di incidenza ambientale V.Inc.A / asseverazione;
- Elaborato P-10: registro dei crediti edilizi - RECRED;
- Elaborato P-11: banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati sopraccitati;
- Elaborato P-12: valutazione di compatibilità idraulica / asseverazione (redatta ai sensi della DGR.1322/06 e smi);
- Elaborato P-14: Compatibilità simica / asseverazione.

Il PI annovera e conferma tutto gli elaborati non soggetti a modifica approvati con il primo PI e relative varianti.

3.2 I contenuti del 2° Piano degli Interventi 2021/2026

La redazione del secondo PI è avvenuta verificando in parallelo lo stato di attuazione del primo Piano degli Interventi e la fattibilità di alcune richieste - pervenute durante la fase concertativa - conformi ai caratteri di priorità individuate nel documento programmatico preliminare (capitolo 1.2) e coerentemente con il quadro definito dal PAT.

Le altre operazioni di contesto corrispondono alla omogeneizzazione delle varianti cartografiche e normative predisposte successivamente all'approvazione del primo PI e alla verifica di coerenza delle aree soggette a consumo di suolo rispetto ai limiti massimi definiti dalla variante 1 al PAT (recepimento della LR. 14/2017).

Da una verifica dello stato di attuazione del primo PI risultano realizzati gli interventi denominati AT_R07, Ip_A10-11-13 e IP-B03 per un totale di circa 8.566 mc.

Il secondo PI di Farra di Soligo è stato costruito adoperando la banca dati alfa numerica aggiornata del Quadro Conoscitivo le operazioni di contesto possono essere così sintetizzate:

1) Quadro conoscitivo:

- a) aggiornamento della banca dati alfa numerica secondo le prescrizioni degli Atti di Indirizzo Regionali;
- b) aggiornamento della cartografia di base (Carta Tecnica Regionale) tramite inserimento di edifici e infrastrutture mancati e realizzate dalla data di stesura del Quadro Conoscitivo;

2) Tavola P-01 - Vincoli e delle Tutele:



- a) aggiornamento dei vincoli monumentali D.Lgs 42/2004;
 - b) aggiornamento delle fasce di rispetto stradali;
- 4) Tavola P-02/03- Disciplina del Suolo:
- a) aggiornamento e precisazione dello stato di fatto del sistema dei servizi a standard (F) presenti nel territorio e stralcio delle previsioni decadute (PI previgente), ovvero:
 - AT_S01: verde di quartiere, superficie territoriale 25127 m²
 - AT_S05: verde di quartiere, superficie territoriale 6926 m²
 - AT_S06: parcheggio, superficie territoriale 1378 m²
 - AT_S07: impianti sportivi, superficie territoriale 4900 m²
 - AT_S11: parcheggio, superficie territoriale 6050 m²
 - AT_S16: parcheggio, superficie territoriale 545 m²
 - AT_S17: parcheggio, superficie territoriale 887 m²
 - AT_S19: interesse comune, superficie territoriale 4270 m²
 - b) stralcio delle previsioni decadute o soggette a riclassificazione durante la fase concertativa (PI previgente), ovvero:
 - AT_R02: stralcio area edificabile volume 5600 m³ e superficie territoriale 5600 m²
 - AT_R03: stralcio area edificabile volume 7979 m³ e superficie territoriale 7979 m²
 - AT_R04: stralcio area edificabile volume 10214 m³ e superficie territoriale 10214 m²
 - AT_R05: stralcio area edificabile volume 2673 m³ e superficie territoriale 3818 m²
 - AT_R06: stralcio area edificabile volume 1737 m³ e superficie territoriale 2482 m²
 - AT_R08: stralcio area edificabile volume 1997 m³ e superficie territoriale 2854 m²
 - AT_R09: stralcio area edificabile superficie territoriale 5008 m²
 - AT_P01: stralcio area edificabile per nuovo centro alberghiero superficie territoriale 15599 m²
 - Ip_A15: stralcio area edificabile volume 500 m³ e superficie territoriale 722 m²
 - c) recepimento del disciplinare UNESCO cui DGR. 1507/2019 in particolare per gli ambiti di Core-zone e Buffer-zone;
 - d) recepimento di specifici accordi pubblico privati, ovvero:
 - APP_03: area edificabile volume 1759 m³ e consumo di suolo 1.703 m²
 - APP_04: riclassificazione zonale con consumo di suolo 532 m²
 - APP_05: riclassificazione zonale senza consumo di suolo
 - APP_06: area edificabile volume 850 m³ senza consumo di suolo



- e) recepimento delle “manifestazioni di interesse” presentate per la riclassificazione e/o azzeramento delle capacità edificatorie dei terreni. in particolare vengono individuate 19 ambiti cartografati con la perimetrazione (IN_) che vengono privati della capacità edificatoria;
- f) recepimento delle “manifestazioni di interesse” presentate per l’inserimento di nuovi interventi puntuali per rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ovvero:
 - Ip_A14: nuovo lotto edificabile volume 500 m³ e superficie territoriale 995 m²
 - Ip_A15: nuovo lotto edificabile volume 500 m³ e superficie territoriale 967 m²
 - Ip_B03: nuovo lotto edificabile volume 1000 m³ e superficie territoriale 999 m²
- g) rimodulazione delle schede norma denominate AR_01, AR_02, AR_03, AR_ mantenendo inalterato le potenzialità edificatorie e le superficie territoriali ma aggiornando gli obiettivi di progetto;
- h) rimodulazione delle schede norma denominate ATR_01, ATR_02 riducendo le potenzialità edificatorie e le superficie territoriali e aggiornando gli obiettivi di progetto;
- i) schedatura di un annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo denominato ANF_04 in località Soligo.
- j) modifica di alcuni articoli delle vigenti Norme Tecniche Operative che vengono aggiornate per adeguarsi alla mutata normativa sovraordinata, per rispondere ad alcune problematiche emerse in sede di applicazione delle stesse. Le modifiche alle NTO sono in particolare relative ai seguenti articoli (in riferimento all'elaborato P06 - NTO del 2°PI 2021-2026), ovvero:
 - Articolo 4 – Modalità di attuazione del Piano degli Interventi;
 - Articolo 13 – Norme specifiche sulle opere di urbanizzazione;
 - Articolo 14 – Norme specifiche sulle destinazioni d’uso e relativo fabbisogno di standard;
 - Articolo 15 – Condizioni generali degli interventi del territorio urbanizzato;
 - Articolo 19 – Il Tessuto storico (T1);
 - Articolo 20 – Il Tessuto consolidato (T2);
 - Articolo 21 – Il Tessuto consolidato recente di primo impianto (T3);
 - Articolo 22 – Il Tessuto consolidato recente di secondo impianto (T4);
 - Articolo 25 – Il Tessuto produttivo speciale (T7);
 - Articolo 27 – Il Tessuto residenziale diffuso (T9);
 - Articolo 33 – Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2);
 - Articolo 34 – Tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3);



- Articolo 45 – Viabilità: Le infrastrutture, la rete-ciclopedonale e i servizi connessi;
 - Articolo 47bis – Impianti stradali per la distribuzione carburanti;
 - Articolo 51bis – Ambiti inedificabili – art. 7 LR. 4/2015;
 - Articolo 53 – Perequazione urbanistica/contributo straordinario;
 - Articolo 54 – Credito edilizio, opere incongrue e cessione di cubatura;
 - Articolo 59 – Vincolo monumentale e relative pertinenze scoperte – Contesti figurativi DLgs 42/2004 – ex 1089/1939;
 - Art. 78 – Idrografia principale/fasce di tutela e servitù idrauliche;
 - Art. 85 – Invarianti di natura geologica e geomorfologica.
- k) Istituzione del registro elettronico dei crediti edilizi RECREC con l'elaborato P10.

3.3 Le previsioni del 2° Piano degli Interventi 2021/2026 definite nelle schede norma / aree progetto

Le porzioni di territorio alle quali il PI assegna un ruolo rilevante nei processi di trasformazione, sono individuate nelle "aree progetto" disciplinate con apposite schede norma; ogni "area progetto" è individuata nelle tavole della Disciplina del Suolo (Elaborato P-03 e P-04) con apposita grafia che rinvia alla corrispondente scheda norma (Elaborato P-06A - schede norma).

L'importanza della pianificazione attraverso le schede consiste nella possibilità di "progettare" direttamente nello strumento urbanistico generale tutte le parti di nuova edificazione/riqualificazione del territorio, con l'obiettivo di realizzare un disegno urbanistico compiuto, nel quale è chiaro il rapporto tra spazi pubblici e aree private, e nel quale le parti pubbliche vengono individuate unicamente con lo scopo di realizzare quel "sistema" di servizi che è l'elemento indispensabile per la ricucitura del tessuto urbano. In questo modo ciascun intervento è inquadrato in uno schema generale e la sua realizzazione concorre alla realizzazione di un preciso obiettivo generale.

Le schede norma equivalgono se espressamente specificato, ad un Piano Attuativo e possono avere i contenuti e l'efficacia di uno o più piani e programmi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

Attraverso le schede norma, il PI detta prescrizioni ed indicazioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

La scheda norma è il risultato di una progettazione urbanistica che, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche delle aree oggetto di intervento, mira a completare il disegno dei tessuti edilizi esistenti considerando in via prioritaria le esigenze di carattere pubblico.

Le schede norma previste sono di otto tipi:

- a) le schede norma "APP" che recepiscono gli accordi tra soggetti pubblici e privati;



- b) le schede norma "AR" che riguardano le aree sottoposte a piano di recupero;
- c) le schede norma "AT_R" che riguardano le aree di trasformazione a prevalente destinazione residenziale;
- d) le schede norma "AT_P" che riguardano le aree di trasformazione a prevalente destinazione produttiva, commerciale, direzionale;
- e) le schede norma "Ip_A e Ip_B" che riguardano le aree puntuali di trasformazione a prevalente destinazione residenziale con lotto edificabile a volume predeterminato di tipo A (500 m³) e B (1000 m³).
- f) le schede norma "AT_S" che riguardano le aree di trasformazione prevalentemente destinate alla realizzazione di servizi;

In sintesi il secondo PI interviene su cartografia (disciplina del suolo) e schede norma (elaborato P06A) come descritto nella tabella seguente:

Intervento	ATO	Superficie m ²	Volume m ³	Superficie interessata da consumo di suolo m ²
APP_01	1	10.580	-	-
APP_01	5	12.218	-	-
APP_02	1	44.909	-	-
APP_02	1	17.300	-	-
APP_03	1	1.720	1.759	1.703
APP_04	1	532	-	532
APP_05	1	3.455	-	-
APP_06	1	980	850	-
AR_01	1	5.264	-	-
AR_01	5	6.005	-	-
AR_02	1	2.375	-	-
AR_03	1	10.119	-	-
AR_04	1	10.861	-	-
AT_R01	1	3.230	3.230	-
AT_R02	1	2.818	1.935	-
IP_A01	1	564	500	-
IP_A02	1	689	500	-
IP_A03	1	604	500	-
IP_A04	1	634	500	-
IP_A05	1	913	500	-
IP_A06	1	984	500	-
IP_A07	1	765	500	-
IP_A08	1	1.198	500	-
IP_A09	1	762	500	-
IP_A10	5	678	500	-
IP_A11	1	547	500	-
IP_A12	5	1.228	500	-
IP_A13	1	673	500	-
IP_A14	1	995	500	-



IP_B01	1	1.567	1.000	-
IP_B02	1	1.807	1.000	-
IP_B03	1	999	1.000	-
IP_B03	1	999	1.000	-
		295.914	18.774	

Il secondo Piano degli Interventi individua le seguenti aree a servizi (standard F):

Intervento	ATO	Tipo	Superficie m ²	Superficie interessata da consumo di suolo m ²
AT_S01	01	Verde di quartiere	7.050	-
AT_S02	01	Impianti sportivi	4.844	-
AT_S03	01	Parcheggio	2.158	-
AT_S04	01	Interesse comune	68.148	-
AT_S05	01	Parco, gioco sport	3.092	-
AT_S06	01	Parcheggio	998	-
AT_S07	01	Parcheggio	927	-
AT_S08	01	Parcheggio	5.222	-
AT_S09	01	Parco urbano	29.213	-
AT_S10	02	Parco, gioco sport	39.138	-
AT_S11	01	Parcheggio	403	-
AT_S12	01	Interesse comune	143	-
AT_S13	01	Interesse comune	10.310	-

3.4 Adeguamento alla LR. 14/2019 - RECRED

L'art. 4 della LR. 14/2019 al comma 7 stabilisce:

"I comuni non dotati di PAT istituiscono il RECRED, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo adeguate forme di pubblicità. Fino all'istituzione del RECRED non possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge."

La presente Variante istituisce con l'elaborato P-10 il "registro elettronico dei crediti edilizi - RECRED" e le specifiche modalità di applicazione e gestione del credito edilizio.



3.5 Verifica del dimensionamento del 2° Piano degli Interventi 2021/2026

Il monitoraggio del dimensionamento urbanistico, la verifica delle dotazioni di aree per servizi minime in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, e la contabilizzazione dell'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive (consumo di suolo) sono esplicitati all'interno dell'elaborato P08 "Verifica del dimensionamento e del consumo di suolo".

In sintesi il secondo Piano degli Interventi prevede un carico urbanistico pari a 18.274 m³ pari al 12,6% delle capacità aggiuntive disponibili previste dal piano strategico.

Si prevede inoltre un consumo di suolo pari a 2.235 m² pari 2,2% della quantità disponibili previste dal piano strategico.

La dotazione degli standard esistenti in rapporto alla popolazione di 8622 abitanti e pari a 36 mq/ab, superiore al minimo previsto dall'art. 31 della LR. 11/2004.



4. PRIORITA' OPERATIVE, TEMPI E QUADRO ECONOMICO

La legge urbanistica Regionale fissa i contenuti propri del Piano degli Interventi all'articolo 17, co. 2 ed il procedimento di formazione ed efficacia all'articolo 18. Nello specifico, quest'ultimo anticipa alla pratica di pianificazione operativa un documento redatto dal Sindaco in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi.

Priorità operative

Il documento del Sindaco, illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del 18 del 29.06.2020 al quale si rimanda per un'esaustiva trattazione, ha definito le priorità operative da attuare con il secondo Piano degli Interventi. Perseguendo una linea d'azione coerente con la visione strategica del PAT/PATIO ha focalizzato la propria attenzione sullo sviluppo e realizzazione di alcuni dei progetti attuabili sul territorio e prefigurati dal PAT/PATI stesso, selezionando in particolari quelli ritenuti:

- necessari, per la soddisfazione delle esigenze primarie locali e per il miglioramento della qualità di vita della comunità;
- finanziabili, in considerazione della programmazione economica locale e dei vincoli di spesa;
- fattibili, in ragione del percorso di condivisione e costruzione del consenso compiuto con gli altri attori coinvolti.

Tempi

Il secondo Piano degli Interventi ha validità temporale quinquennale, decorsi i quali, ai sensi dell'articolo 18, co. 7 della LR. 11/2004, decadono le previsioni relative allo strumento operativo in vigore.

L'attuazione del Piano con le modalità sopra espresse dovrebbe quanto meno velocizzare l'iter di approvazione delle aree di trasformazione, rendendo lo strumento maggiormente flessibile.

Quadro economico

La LR. 11/2004 all'articolo 34 prevede la quantificazione da parte del PI delle risorse finanziarie occorrenti per gli espropri degli immobili necessari alla realizzazione di: aree per servizi, costruzione di edifici di interesse pubblico e di infrastrutture. Per la definizione del quadro economico si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

I nuovi interventi previsti dal PI derivano da accordi tra soggetti pubblici e privati o meccanismi perequativi. Per quanto concerne gli interventi a sostegno della realizzazione della Rete Ecologica comunale, il Comune si attiverà al fine di agevolare l'ottenimento di finanziamenti e contributi previsti a livello comunitario, nazionale e regionale, o attraverso accordi con i privati.



Per quanto concerne le opere pubbliche contenute nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, il Comune individua nelle usuali risorse finanziarie i proventi necessari alla loro realizzazione (oneri di urbanizzazione, IMU, accordi pubblico-privati, perequazione urbanistica / contributo straordinario).



5. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

5.1 Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano degli Interventi 2021/2026

Il PI, coerentemente con i "comandi" del PAT e dell'allegato Rapporto Ambientale, ha valutato "la contestualità degli interventi previsti dal PAT" stesso di ogni singolo intervento previsto.

Il PI ha ricondotto gli interventi, tradotti operativamente, alle azioni di piano previste e valutate dalla VAS a livello strutturale; nello specifico ha "contestualizzato" ogni operazione alla "struttura" definita dal PAT verificandone la coerenza o meno con i diversi sistemi.

Tale operazione, necessaria ai fini della valutazione del piano, è stata opportuna per la verifica di sostenibilità di ogni singolo intervento, ottemperando parallelamente alle prescrizioni fornite dalla VAS. Pertanto, la "contestualizzazione" del PI con le azioni previste dal PAT ha permesso di ricondurre gli interventi operativi ad una "dimensione" misurata e valutata a livello strutturale, garantendo la corretta chiusura del procedimento amministrativo di valutazione, necessario per il regolare espletamento dello strumento VAS.

Considerato:

- i contenuti del PAT di Farra di Soligo e del PATI tematico del "Quartier del Piave";
- i contenuti della VAS approvata del PAT di Farra di Soligo;
- i contenuti della VAS approvata del PATI del "Quartier del Piave".

Il secondo Piano degli Interventi non è sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT/PATI.

5.2 Valutazione di Compatibilità Idraulica "VCI" del Piano degli Interventi 2021/2026

Il PI, recepite le norme di tutela idraulica elaborate in sede di PAT/PATI e le prescrizioni definite dal Consorzio di Bonifica Piave cui prot. 19126 del 20.12.2013 e del Genio civile di Treviso cui prot. 384/63.05.01 del 02.01.2014 relativi al primo Piano degli interventi. È stata predisposta specifica Valutazione di Compatibilità Idraulica nell'elaborato P12 per quanto riguarda l'intervento denominato APP_03 che rientra nella classe di intervento "modesta impermeabilizzazione potenziale" cui DGR. 2948/2009; gli interventi denominati APP_04, APP_05, APP_06, IP_A14, IP_A15, IP_B03 rientrano nella classe "Trascurabile impermeabilizzazione potenziale" per tali interventi è stata predisposta l'Asseverazione di non necessità alla Valutazione di Compatibilità Idraulica nell'elaborato P12A cui DGR. 2948/2009, entrambe da sottoporre al consorzio di Bonifica e al Genio Civile sulla scorta della procedura prevista dalla legislazione vigente.



5.3 Valutazione di Incidenza Ambientale "V.Inc.A" del Piano degli Interventi 2021/2026

Viene predisposta nell'elaborato P09 "Valutazione di incidenza ambientale V.Inc.A/asseverazione" la dichiarazione di non necessità a V.Inc.A ai sensi della DGR. 1400 del 29/08/2017.

5.4 Valutazione geologica/sismica del Piano degli Interventi 2021/2026

Viene predisposto nell'elaborato P14 "lo studio di compatibilità geologica e sismica" per i nuovi interventi denominati APP_06, IP_A14, AP_A15, IP_B03 che aumentano i carichi urbanistico/insediativi rispetto alle previsioni approvate con il previgente primo Piano degli Interventi. Analogamente viene predisposto nell'elaborato P14A "asseverazione dello studio di compatibilità sismica", come previsto dalla DGR. 899/2019, per le variazioni predisposte dal presente piano degli interventi che non comportano un aumento del carico urbanistico/insediativo.



Data: 19 MAR 2021 | Protocollo N° 115706 /88.00.03.10.00 | Classifica | Allegati N°2

Oggetto : Secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV)
Parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013

Al Comune di Farra di Soligo

e p.c. Consorzio di Bonifica Piave
Direzione Difesa del Suolo
Direzione Pianificazione Territoriale

Con riferimento alla richiesta di parere idraulico ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e sismico ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 avanzata dal Comune di Farra di Soligo con nota Prot. n. 17904 del 10/11/2020 ed acquisita al Protocollo Regionale n. 486914 in data 16/11/2020 ed integrata con Prot. 541577 del 21/12/2020 e Prot. n. 10766 del 12/01/2021;

VISTI gli elaborati allegati alla comunicazione in parola;

VISTO lo studio di compatibilità idraulica datato novembre 2020 a firma del Dett. Geologo Giorgia Piacentini, relativo al 2° Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Consorzio di Bonifica Piave in data 12/02/2021 Prot. Consorzio n. 3249 ed acquisito al Protocollo Regionale n. 73130 del 16/02/2021, relativo al secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV);

CONSIDERATO che il Comune di Farra di Soligo è dotato di studio di Microzonazione sismica di 1 livello, non esteso a tutto il territorio comunale, realizzato nell'ambito dei cofinanziamenti del Dipartimento di Protezione Civile nazionale di cui all'O.P.C.M. 4007/2012 per l'annualità 2011 e sul quale non è mai stato espresso parere;

CONSIDERATO che è stato rilasciato, dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia, parere di cui Prot. n. 9246 in data 08/01/2014 relativamente allo studio di compatibilità sismica presentato per il primo Piano degli Interventi, non esteso a tutto il territorio comunale, ma per il quale non sono state presentate le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che il Comune di Farra di Soligo ha presentato studio sismico di 2 livello per 5 aree inserite nella variante e si valuta che la documentazione prodotta, sia esauriente e coerente con le disposizioni della D.G.R. n. 1572/2013 e dalla D.G.R. n. 899/2019 per le sole aree trattate;

SI RITIENE necessario l'adeguamento alle normative regionali della documentazione sismica a corredo del P.I., valutata in base alla superata D.G.R. n.3308/2008, come richiesto nel parere della Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia in data 11/02/2021 Prot. n. 64866;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IDRAULICO E SISMICO
ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e della D.G.R. n. 1572/2013

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del suolo*

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso

Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it - P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio JLR1B1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV) con le seguenti prescrizioni:

- dal punto di vista idraulico, il parere è favorevole, **subordinatamente al rispetto delle condizioni richiamate nel sopra citato parere del Consorzio di Bonifica Piave;**
- dal punto di vista sismico, il parere è favorevole, con la prescrizione che, **nel termine inderogabile di 6 mesi**, vengano prodotte e trasmesse al **Genio Civile di Treviso le verifiche ed integrazioni di 1°, 2° e 3° livello** richieste con il parere della Direzione Difesa del Suolo con Prot. n.552771 del 29/12/2020 e successivo Prot. n. 64886/2021 allegati alla presente. Fino al ricevimento della documentazione in parola e all'espressione, sulla medesima, di un parere favorevole ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013, non potrà essere accolta nessuna ulteriore variante agli strumenti urbanistici.

IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
Ing. Alvise Luchetta

P.O. Opere Idrauliche - Coordinamento Progetti e Lavori
Responsabile: ing. Gabriele Micaroni
☎ 0422 657583 ✉ gabriele.micaroni@regione.veneto.it
Rif. pratica 2591 MP

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del suolo
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso*

*Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547*

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it – P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio JLR1B1

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



Data **29 DIC. 2020**

Protocollo N° **52771** Class: H.420.03.1 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di Farra di Soligo (TV). Secondo Piano degli Interventi – L.R. 11/2004. Parere di competenza ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019.
Richiesta integrazioni

U.O. Genio Civile Treviso

Si riscontra la nota n. 499964 del 24/11/2020, con la quale è stato chiesto il parere di competenza, in base alle D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019, sulla documentazione sismica relativa al secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo.

Il Comune in esame ricade in zona sismica 2 in base all'OPCM 3274/2003 e alla DGR 67CR/2003 e rientra nella Mappa di pericolosità sismica di cui all'OPCM 3519/2006 con valori di accelerazione massima attesa al suolo compresi tra 0,225 e 0,250 g.

Il comune è dotato di uno studio di compatibilità sismica effettuato per il PI e di uno studio di microzonazione sismica di 1° livello, non esteso a tutto il territorio comunale, realizzato con i contributi del Dipartimento di Protezione Civile nazionale di cui all'OPCM 4007/2012 per l'annualità 2011.

Non è stato espresso alcun parere relativamente allo studio di microzonazione sismica finanziato.

Invece la scrivente si è espressa, ai sensi della DGR 3308/2008, con parere n. 6246 del 8/1/2014 relativamente allo studio di compatibilità sismica presentato per il primo PI. Tale studio risulta essere costituito da una Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), da una tavola delle indagini eseguite per il PI e da una relazione tecnica illustrativa. La carta delle MOPS non è estesa a tutto il territorio comunale.

Nel parere sopra citato si richiedeva di distinguere graficamente sulla tavola le tipologie di zone suscettibili ad instabilità (instabilità di versante e per liquefazione). Evidenziava inoltre che gli ambiti dove erano previsti interventi di trasformazioni urbanistiche, in buon parte della frazione di Col San Martino e di parte del capoluogo di Farra, ricadessero in aree di instabilità per liquefazione, e pertanto si indicava la necessità di valutare il fenomeno di liquefazione con specifiche indagini puntuali nelle fasi progettuali o nei più dettagliati livelli di microzonazione con la stima degli effetti dei cedimenti. Si chiedeva inoltre di verificare a livello locale con eventuali evidenze geologiche e geomorfologiche il posizionamento delle due faglie attive e capaci, indicate in carta.

Non sono state presentate le integrazioni sopra richieste.

Il secondo PI, ora in esame, conferma buona parte delle previsioni urbanistiche approvate con il primo PI, recepisce due nuovi accordi di programma, aggiorna la zonazione del sistema dei servizi, stralcia le previsioni decadute, recepisce il disciplinare UNESCO, scheda gli annessi

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



agricoli non più funzionali, modifica alcuni articoli delle NTO e istituisce il registro elettronico dei crediti edilizi.

La documentazione presentata a supporto è costituita da una asseverazione sismica, in cui si specifica che il nuovo PI conferma buona parte delle previsioni urbanistiche approvate con il primo e che tali previsioni risultano essere già state valutate.

Tuttavia la DGR 1572/2013 indica che "i comuni i cui strumenti urbanistici siano già dotati di studi di compatibilità sismica ai sensi della DGR 3308/2008 non sono tenuti all'adeguamento della documentazione sismica secondo le linee guida di cui al presente provvedimento; dovranno, in ogni caso, adeguare la documentazione sismica secondo le nuove linee guida in sede di redazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti di quelli esistenti."

La D.G.R. 899/2019 prevede che "i Comuni dotati di studi di microzonazione sismica realizzati secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" predisposti dalla Commissione tecnica nazionale e quelli dotati di studi di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 3308/2008, non sono tenuti alla redazione di altri studi in materia sismica di 1° Livello se non per integrare eventuali parti di territorio non coperte dagli studi di cui sopra. Tuttavia, ai fini della realizzazione degli approfondimenti di 2°/3° Livello, è sempre necessario predisporre la Carta della pericolosità sismica prevista dalle linee guida regionali."

Si ricorda, inoltre, che ai sensi della D.G.R. 899/2019, il 2° Livello, previsto per il Piano degli Interventi, si applica in tutte le parti del territorio suscettibili di amplificazione sismica in cui si prevedono trasformazioni urbanistico-edilizie, incremento dei carichi urbanistici/insediativi e a tutti gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa, nelle zone a servizi di interesse intercomunale e in quelle oggetto di accordi di programma con previsioni insediative o infrastrutturali.

Infine, sempre per la D.G.R. 899/2019 il 3° livello si applica in concomitanza con il 2° livello nelle aree caratterizzate da potenziali effetti di instabilità (di versante, per cedimento/liquefazione), da presenza di Faglie Attive e Capaci (FAC e FPAC) e quando le procedure semplificate per la stima dell'amplificazione sismica utilizzate nel 2° livello (fattori di amplificazione derivati dagli abachi) si dimostrano inadeguate per l'applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 17/1/2018.

Sulla base di quanto sopra riportato, il parere definitivo ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019 verrà trasmesso a seguito delle verifiche e integrazioni di 1°, 2° e 3° livello, che dovranno essere realizzate utilizzando gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica aggiornati. Si chiede altresì di adeguare la norma tenendo conto della normativa vigente e delle risultanze degli studi prescritti.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Fuiatti

U.O. Geologia
Per informazioni
Anna Galuppo 0412792536
Laura Magnabosco 0412792530

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



Data **11 FEB 2021** Protocollo N° **64866** Class: **H.420.03.1** Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di Farra di Soligo (TV). Secondo Piano degli Interventi – L.R. 11/2004. Parere di competenza ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019.
Parere su integrazioni

U.O. Genio Civile Treviso
SEDE

Con nota n. 23045 del 19/01/2021 è stato chiesto parere di competenza relativamente le integrazioni alla documentazione sismica presentata a corredo della variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo, per la quale la scrivente si è espressa con parere n. 552771 del 24/11/2020.

Le integrazioni consistono in uno studio sismico di 2° livello effettuato per n. 5 aree inserite nella variante medesima. Per ciascun sito sono state realizzate specifiche indagini geofisiche e geognostiche che hanno permesso di calcolare velocità, frequenze e fattori di amplificazione. Inoltre, sono state redatte delle schede di dettaglio, corredate da estratti cartografici (carta geologico Tecnica, carta delle Indagini, carta di Microzonazione Sismica e delle frequenze naturali), che riassumono le caratteristiche sismiche del sito e individuano alcune prescrizioni relative ad eventuali ulteriori approfondimenti in fase di progettazione delle opere.

Relativamente gli estratti cartografici della tavola geologico tecnica, si denotano delle difformità con quanto rappresentato nella medesima tavola del 1° livello approvato. Tali differenze riguardano le perimetrazioni delle classi MLec (Limi argillosi e argille limose) e SWpd (Sabbie pulite e ben assortite, ghiaiose). A tal proposito, si ricorda che eventuali modifiche delle tavole del 1° livello dovranno essere segnalate in fase di integrazione ed aggiornamento dello stesso.

Per lo studio in oggetto sono stati realizzati n. 4 stendimenti sismici con tecniche MASW ed ESAC per definire la velocità delle onde di taglio (onde "S") e n. 6 stazioni di misura del rumore sismico ambientale con tecnica HVSR, per la determinazione della frequenza di risonanza del terreno.

Con le indagini eseguite, è stato possibile ricostruire un assetto preliminare sismostratigrafico del sottosuolo relativamente alle prime decine di metri di profondità attraverso una correlazione tra velocità sismiche delle onde di taglio e tipologia di terreni presenti.

I risultati delle indagini sismiche hanno inoltre permesso di valutare i fattori di amplificazione dovuti ai soli effetti litologici facendo ricorso a metodi semplificati che prevedono l'uso di specifici abachi. A tale scopo

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa.suolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

P.IVA 02392630279



sono stati utilizzati come dati di partenza un profilo di velocità crescente con la profondità con il gradiente massimo, un valore di a_g pari a 0,26g e una litologia prevalente costituita da ghiaia.

Nello studio in oggetto è stata inoltre condotta un'analisi preliminare per valutare la suscettibilità alla liquefazione in corrispondenza delle varianti denominate Ip_15, APP_06 e Ip_B03 ubicate in un settore del comune che il 1° livello di Microzonazione Sismica aveva individuato come potenzialmente interessato dal fenomeno della liquefazione dei terreni.

A tale scopo sono state effettuate alcune prove penetrometriche statiche e dinamiche che hanno permesso, attraverso elaborazioni, il calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione LPI che è risultato nullo per la variante Ip B03 - Via Cal de Muner, pari a 0,80 (Rischio di liquefazione basso) per la variante Ip A15 - Via dei Cavaì e uguale a 3.13 (Rischio di liquefazione moderato) per la variante APP 06 - Via U. Cecconi. Per quest'ultima situazione le elaborazioni hanno anche fornito un cedimento post sisma dell'ordine di 4 cm.

Infine, a seguito di una verifica sulla presenza di faglie attive capaci, segnalate dalla carta delle MOPS dello studio di MS di 1° livello, è stato riscontrato che nell'ultima versione del catalogo ITHACA (*Italy HAZard from Capable faulting- vers. 10.21 dicembre 2019*) il territorio del Comune di Farra di Soligo risulta essere interessato, all'estremità orientale, solo dal tracciato della Faglia Attiva e Capace (FAC) denominata Pedeguarda (N° 70800 del catalogo). L'aggiornamento di ITHACA ha modificato l'ubicazione delle altre faglie riportate nello studio di livello 1, che pertanto non risultano più attraversare il Comune. Il tracciato della FAC Pedeguarda non coinvolgendo i siti di variante non è stato oggetto di specifici approfondimenti di 3° livello.

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che la documentazione sismica prodotta sia esauriente e coerente con le disposizioni della DGR 1572/2013 e DGR 899/2019, per le finalità delle cinque schede di variante presentate.

Tuttavia, come già espresso nel parere n. 552771 del 29/12/2020, il comune è dotato di un 1° livello di MS incompleto e di un PI la cui documentazione sismica, valutata in base alla superata DGR n. 3308/2008, deve necessariamente essere adeguata alle nuove normative regionali.

Pertanto, il parere definitivo per la variante 2 al PI, verrà trasmesso a seguito delle verifiche e integrazioni di 1°, 2° e 3° livello come richiesto dalle D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Puiatti

U.O. Geologia
per informazioni:
dott.ssa Anna Galuppo - tel. 0412792536

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa.suolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

P.IVA 02392630279



CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE

Consorzio Piave prot. n. 0003249 del 12-02-2021

Comune di Farra di Soligo
Via Dei Patrioti, 52
31010 Farra Di Soligo (TV)
comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it

e per conoscenza a:

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: parere alla variante n. 2 al Piano degli Interventi di Farra di Soligo

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 18546 in data 19/11/2020;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica gestisce i canali irrigui e, sulla base di specifico provvedimento di delega da parte della Regione (DGR 3264/02, DGR 2426/2004 e DGR 173/2016), i canali di scolo compresi all'interno del perimetro di contribuzione;

RICHIAMATO il protocollo 13690 del 10/09/2019 con cui è stata trasmessa la rete idrografica con le relative competenze;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Farra di Soligo (prot. 4608 del 16 marzo 2009) e al PI (prot.19126 del 20/12/2013) allegati alla VCI;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;



COMUNICA

parere favorevole, ai soli fini idraulici, in merito alla valutazione di compatibilità idraulica riferita alla variante n. 2 al PI di Farra di Soligo, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni

1. In accordo con il precedente parere al PI protocollo 19126 del 20 dicembre 2013, nelle cartografie allegate, oltre alla rete dei corsi d'acqua naturali e di bonifica demaniali, deve essere riportata anche la rete consorziale di adduzione irrigua in pressione (distinguendo i diametri superiori a 300 mm), indicando negli elaborati grafici e richiamando nelle Norme Tecniche del P.I. i principali vincoli stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento Consorziale per la Tutela delle Opere Irrigue e di Bonifica, con riferimento alle fasce di rispetto dai canali, dalle condotte in pressione, dai manufatti irrigui canalette a cielo aperto e tombinate. Ciò al fine di garantire che le trasformazioni urbanistiche ne salvaguardino la funzionalità prevedendone l'eventuale spostamento o l'intersezione con modalità idonee. La classificazione di canali e condotte consorziali, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti.

Si chiede inoltre di rivedere l'idrografia pubblica tracciata nelle tavole 01-a e 01-b sulla base della comunicazione protocollo 13690 del 10/09/2019, dal momento che numerosi tratti di capofossi privati (Area dei Palu') sono stati inseriti tra la rete idrografica pubblica in gestione al Consorzio.

2. Venga integrato l'articolo 78 con le seguenti disposizioni estrapolate dai Regolamenti Consorziali, che definiscono i vincoli sulla base dell'ordine del canale e delle condotte pluvirrigue:

- lungo entrambi i lati dei canali di bonifica e di irrigazione vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza rispettivamente: fino a metri 10 per i canali emissari, derivatori, principali e primari, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari, derivatori, principali e primari, di metri 2 per i canali secondari e di metri 1 per gli altri, possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato stabile -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali emissari, derivatori, principali e primari, metri 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

Nel caso di spostamento e/o ricalibratura di canali o corsi d'acqua di interesse Consorziale, ancorchè privati, sarà necessario predisporre l'elaborazione di un progetto completo della documentazione grafica e descrittiva opportuna, che sarà oggetto di rilascio di parere/autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica.

- lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura,

provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

Per non creare una marginalizzazione dei canali demaniali e favorirne invece una buona connotazione naturalistica ed ambientale bisogna evitare di edificare le nuove aree residenziali o produttive fino al confine con le suddette aree, creando se possibile dei veri e propri corridoi ecologici che possano fungere anche da naturali aree di espansione in concomitanza con gli eventi di piena.

3. Venga sostituito l'articolo 91 comma 11 delle NTO con:

Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

4. Conseguentemente a quanto già riportato al comma 11 potrà essere integralmente stralciato il comma 13.

5. Venga integrato il comma 9 citando l'articolo 39 del Piano di Tutela delle acque Veneto.

6. Venga integrato l'articolo 91 con le prescrizioni di cui al precedente parere protocollo 19126 del 20 dicembre 2013 (Allegato alla VCI) e con i seguenti punti:

- a) Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m³ per ettaro di superficie adibita a vigneto.
- b) -In corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì

provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s-ha (o 5 l/s ha se recapita in un'area a criticità idraulica), dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo.

- c) Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $T_r = 50$ anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{(27,7 t)}{(9,3 + t)^{0,750}}$$

relativa all'area Alto Piave.

- d) Ai fini cautelativi e di sicurezza sarà pure necessario garantire tra il livello di massimo invaso, raggiunto all'interno delle tubazioni, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno cm 30.
- e) Vengano identificate delle aree ove risulti possibile la realizzazione di eventuali bacini di espansione per il contenimento delle piene. Ciò consentirà di provvedere, di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio, alla predisposizione di progetti con i quali accedere a finanziamenti finalizzati alla difesa idraulica delle aree contermini.
- f) Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.
- g) Una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $T_r=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $T_r=100$ anni in collina e montagna e con $T_r=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, può essere smaltita tramite sistemi di infiltrazione nel sottosuolo come pozzi perdenti di diametro 200 cm e profondi 3 m nella misura di 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, o in alternativa di diametro 200 cm e profondi 5 m nella misura di 1 ogni 1000 mq di superficie impermeabilizzata, purchè esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale di grande pezzatura e con distanza reciproca non inferiore a 20 m, che permettano di ridurre del 50% i suddetti valori di volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione.

E' opportuno inoltre che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota adeguatamente rialzata rispetto alla quota di scorrimento delle tubazioni di raccolta. In questo modo, nel caso in cui le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione.

Nel caso in cui le condizioni del suolo lo consentano, elevata permeabilità, la lontananza del corpo idrico recettore e eccessiva onerosità del collegamento, potrà essere previsto lo smaltimento delle acque meteoriche mediante soli sistemi di infiltrazione come previsto nell'Allegato A della DGR 2948/2009 nel rispetto delle norme del P.T.A, art. 39. In questo caso sarà opportuno prevedere almeno il 50% del volume di compensazione totale da convogliare in invaso e la restante parte direttamente nei pozzi.

Si ricorda infine quanto riportato nel precedente parere in merito alle aree urbanizzate esistenti nelle zone a sud del centro di Farra e Col San Martino e la necessità di recuperare aree di espansione ai fini del contenimento delle portate di piena provenienti da aree ad elevata urbanizzazione.

Rimane inoltre l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico, previa presentazione di progetto esecutivo per ogni singolo intervento, prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Settore Pianificazione, SGS, SGA
Istruttore Cisterna ing. Anita
N. pratica 85530 PB/PB/ac